

COMUNE DI TRIUGGIO Provincia di Monza e Brianza	N. 18	02/07/2026
---	--------------	-------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

Oggetto: **ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - ART. 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025, E ART. 10-QUINQUIES, D.L. N. 38/2026, CONVERTITO CON L. N. 88/2026**

L'anno **duemilaventisei** addì **due** del mese di **Luglio** alle ore **18.26** nella sala delle adunanze, in seguito ad avvisi trasmessi tramite posta elettronica certificata, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Ordinaria** di **Prima** convocazione.

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Cognome e Nome	Qualifica	Presente
CICARDI PIETRO GIOVANNI	Sindaco	SI	SCANDIZZO FABIO	Consigliere	SI
COLOMBO FEDERICA	Presidente del CC	SI	BOVE ANTONIO	Consigliere	SI
CATTANEO CLAUDIA	Vice - Sindaca	SI	NOVA MONIA	Consigliera	SI
MOTTA BENEDETTA	Consigliera	SI	GERVASONI SERENA	Consigliera	NO
CASIRAGHI MICHELE LUCA	Assessore	SI			
MAURI DIEGO	Consigliere	NO			
SALA PAOLO	Consigliere	SI			
BOLOGNANI STEFANO	Consigliere	SI			
SALA FLAVIA MARIA detta Betty	Assessora	SI			

All'appello risultano:

Presenti 11	Assenti 2
--------------------	------------------

Assiste il Segretario Generale **Dr. ITALIANO GIOVANNA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la **Sig.ra COLOMBO FEDERICA** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PUNTO N. 5 – ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES, ART. 1 COMMA DA 82 A 101 L.N. 199/2025 E ART. 10 QUINQUIES D.L. N. 38/2025 CONVERTITO CON L. N. 88/2026.

È presente l'Assessore esterno Sig. Comi Raffaele, il quale partecipa alla seduta senza diritto di voto.

Si dà atto che è presente il Consigliere Mauri Diego.

PRESIDENTE COLOMBO: Allora, passiamo al Punto numero 5. Andiamo nel reparto dei tributi e parleremo dell'adesione alla rottamazione quinquies, quindi articolo 1 e tutti i vari commi.

Punto numero 5, do la parola al Consigliere Sala. Grazie.

CONSIGLIERE SALA PAOLO (PROGETTO TRIUGGIO): La delibera propone di aderire alla rottamazione Quinquies decisa dal Governo per i tributi affidati all'agente di riscossione dal 2000 al 21 dicembre 2023. Questa scelta non va letta come un fatto isolato, ma si inserisce in un preciso percorso nazionale nuovo, che è valido per tutti i Comuni italiani, che presenta le medesime condizioni di agevolazione, ed è stato introdotto per affrontare una fase cronica di oggettiva e diffusa difficoltà di recupero dei crediti da parte di tutti gli enti locali, e offre ai contribuenti un concreto percorso di regolarizzazione.

L'adesione alla misura va letta in un approccio di concretezza e pragmatismo finanziario, perché continuare a trascinare nello Stato patrimoniale del Bilancio, vecchi crediti fermi anni, in particolare, legati alla TARI, alle sanzioni del Codice della Strada, è un esercizio che appesantisce i conti. Tra l'altro, si tratta di somme che l'ente ha già opportunamente stralciato dal Bilancio, e che vengono mantenute vive solo all'interno dello Stato patrimoniale. Questo ci potrà permettere all'ente, nel tempo, di ripulire le strutture contabili, far emergere queste poste e liberare risorse reali da reinvestire nel futuro nel territorio.

L'obiettivo profondo è quindi quello di portare a migliorare la capacità di riscossione di questi crediti, che hanno una genesi di parecchi anni, quindi dal 2000 al 2023.

PRESIDENTE COLOMBO: Grazie Consigliere Sala. Ci sono interventi su questo argomento? Prego, Consigliere Scandizzo.

CONSIGLIERE SCANDIZZO (TRADIZIONE E FUTURO): Grazie Presidente. In merito a questo punto all'ordine del giorno, devo fare i complimenti all'Amministrazione che, bene o male, ha aperto gli occhi su questa partita. Mi riferisco anche al confronto abbastanza acceso, che abbiamo avuto nel Consiglio Comunale di dicembre del 2024, principalmente con il Capogruppo Sala e il Sindaco Cicardi dove veniva accusato il Governo, che ha fatto un condono sulla rottamazione quater, che aderiva, cioè appoggiava gli evasori e tutto. La rottamazione quinquies, meno male che l'avete capito, non è un condono. Il condono è un'altra cosa. È una possibilità. Sicuramente, non è che ci sarà questo grosso successo perché allora c'era la quater, adesso c'è la quinquies, anche al livello nazionale ha aderito il 10-15% dei contribuenti, passatemi il termine, aventi diritto. È una possibilità. Speriamo che il contribuente la colga, che almeno paghi il tributo puro, dopo. Purtroppo, gli stupidotti, scusate la terminologia, sono sempre in giro, che fanno orecchie da mercante e tutto, però questo ce l'hanno tutti i Comuni.

Quindi, apprezzo questa apertura, speriamo che anche successivamente tenete in considerazione ulteriori aperture in materia perché, in precedenza, non eravate così aperti, e voteremo favorevole a questo punto dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE COLOMBO: Grazie. Ci sono altri interventi? Nessuno. Poniamo in votazione. Allora, votiamo per il n. 5 – Adesione alla rottamazione quinquies. Chi vota a favore? All'unanimità, 12 voti favorevoli. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno.

Andiamo per l'immediata eseguibilità della delibera. Quindi, chi vota a favore? 12 voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto.

Allora, vi ringrazio. Vi saluto. E, soprattutto, però, vi ricordo che molto probabilmente ci sarà un altro Consiglio Comunale alla fine di luglio.

VOCE NON IDENTIFICATA: (VOCE FUORI MICROFONO) 28.

SINDACO: Il 28.

PRESIDENTE COLOMBO: Il 28 luglio, per la precisione. Quindi, niente, ci rivedremo ancora prima delle vacanze per alcuni di noi. E vi auguro una buona serata. Arrivederci.

SINDACO: Grazie.

Esaurita la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di

adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;

- a decorrere dal 15 ottobre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 dicembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare con scadenza, rispettivamente, le prime cinque il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre dell'anno 2027 e quelle dalla sesta alla cinquantaquattresima il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027;
- entro il 28 febbraio 2027, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *"I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 31 luglio 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026"*;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente e ciò in deroga *"all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,"* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è

automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatta possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.
- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che gli importi residui dei carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 ammontano complessivamente ad euro 942.273,51;

DATO ATTO CHE:

- i residui attivi relativi i carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, sono già stati stralciati dal bilancio comunale e che, conseguentemente, non risultano accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) riferiti ai medesimi crediti;
- l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* determina effetti finanziari favorevoli in termini di cassa, in quanto i carichi interessati risultano già stralciati dal bilancio e non più iscritti tra i residui attivi dell'Ente; conseguentemente, le somme eventualmente riscalate in esito alla procedura costituiranno entrate non previste tra le poste attive del bilancio e produrranno effetti positivi sugli equilibri di cassa;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla presente proposta di deliberazione:

- ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000 dal Revisore dei Conti;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Posto in votazione il punto n. 5 all'ordine del giorno dalla Presidente del Consiglio Comunale:

VOTAZIONE per alzata di mano:

Presenti n. 12

Assenti n. 1 (Gervasoni Serena)

Previo scomputo degli astenuti n. 0

Votanti n. 12

Voti favorevoli n. 12

Voti contrari n. 0

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare l'adesione del Comune di Triuggio alla definizione agevolata delle entrate locali (Rottamazione-quinquies) ai sensi dell'articolo 1, commi da 82 a 101, della Legge n. 199/2025 e secondo le deroghe previste dall'art. 10-quinquies della Legge n. 88/2026;
3. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione, Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader, entro il 31 luglio 2026;
4. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 31 luglio 2026;
5. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

Successivamente, posta in votazione l'immediata eseguibilità della delibera:

VOTAZIONE per alzata di mano:

Presenti n. 12

Assenti n. 1 (Gervasoni Serena)

Previo scomputo degli astenuti n. 0

Votanti n. 12

Voti favorevoli n. 12

Voti contrari n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 17**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - ART. 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025, E ART. 10-QUINQUIES, D.L. N. 38/2026, CONVERTITO CON L. N. 88/2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

Si dichiara che ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/1990 s.m.i. e del D.Lgs. n. 39/2013 non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in oggetto. Si esprime **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Il parere Favorevole è espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000.

Data 24/06/2026

Il Responsabile di Settore
Di Girolamo Susanna

Parere Contabile

Ragioneria

Si dichiara che ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/1990 s.m.i. e del D.Lgs. n. 39/2013 non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in oggetto. Si esprime **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Il parere Favorevole è espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000.

Data 24/06/2026

Responsabile del Servizio Finanziario
Di Girolamo Susanna

Letto, confermato e sottoscritto in formato digitale.

LA PRESIDENTE
Sig.ra COLOMBO FEDERICA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ITALIANO GIOVANNA

C.C. n. **18** del 02/07/2026